MODIFICHE

Rev.	Rev. data	Descrizione	Redazione	Verifica	Approvazione
00	10/11/2023	Prima emissione	RASGI	RASGI	DIR. OP.
01	03/06/2025	Aggiornamento intestazione e aggiunta classificazione: documento di tipo CONTROLLATO	Addetto Gestione CQ	RASGI	DIR. OP.
02	04/06/2025	Aggiornamento contenuto del documento	Addetto Gestione CQ	RASGI	DIR. OP.
03	27/05/2026	Aggiornamento e aggiunta logo TUV con QR code nuove certificazioni (3+1)	Addetto Gestione CQ	RASGI	DIR. OP
04	10/11/2026	Inserita tabella MODIFICHE e aggiornamento layout	DIR. OP	RASGI	DIR. OP

DICHIARAZIONE REACH PER PIOMBO (LEAD) IN APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (AEE)

secondo il Regolamento (UE) n. 1907/2006 REACH, art. 33

Il Regolamento (UE) n. 1907/2006 REACH del 18 dicembre 2006, e s.m.i., concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), si occupa della produzione e dell'uso di sostanze chimiche e del loro potenziale impatto sulla salute umana e sull'ambiente. Si applica a qualsiasi prodotto immesso sul mercato all'interno dell'UE.

L'articolo 33 del REACH definisce il dovere da parte dei produttori e importatori di prodotti, di informare i propri clienti se i prodotti/componenti forniti contengono sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) con un valore di soglia superiore allo 0,1% (1000 ppm) rispetto al peso. La lista SVHC viene aggiornata ed estesa ogni 6 mesi circa dall'UE. L'ultima versione può essere trovata sul sito web dell'agenzia europea delle sostanze chimiche (*European Chemicals Agency*): https://echa.europa.eu/candidate-list-table.

Nel giugno 2018 il piombo (LEAD, in inglese) è stato aggiunto alla lista SVHC con un limite di soglia dello 0,1%. Il piombo è una sostanza presente in modo significativo e in parte indispensabile in alcuni componenti utilizzati nell'industria elettronica ed è specificamente regolato dalla direttiva RoHS dell'UE per le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Tuttavia, ci sono esenzioni RoHS (articolo 5, paragrafo 2 allegato III-IV della direttiva 2011/65/UE) che permettono concentrazioni più elevate per alcune parti e/o componenti, ad esempio, i componenti ad alta carica termica come diodi e *mosfet* oppure componenti utilizzati in strumenti specializzati di misurazione; molto spesso essi contengono piombo oltre lo 0,1% in riferimento a tale esenzione RoHS. Queste parti e componenti quindi di solito superano il limite dell'articolo 33 del REACH per il piombo, facendo scattare l'obbligo di informazione.

I risultati della valutazione del Parlamento europeo e del Consiglio mostrano che l'esenzione specifica non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute umana offerta dal regolamento (CE) n.1907/2066 (REACH), conformemente all'articolo 5 della direttiva 2011/65/UE.

Nelle parti e nei componenti elettronici, le sottoparticelle di piombo sono contenute all'interno di un chip, chipset, o parte di elettronica simile, non sono a contatto con l'uomo durante il normale funzionamento. Inoltre, le leghe di ottone, rame, argento possono essere utilizzate come componenti di saldatura e non migrano o si diffondono all'esterno.

Come utente a valle, seguiremo gli obblighi e chiederemo ai nostri fornitori di assicurarsi che tutte le sostanze chimiche utilizzate siano gestite in sicurezza e trasmesse all'Agenzia europea per le sostanze

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.
È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dall'autore

chimiche (ECHA).

Per quanto sopra esposto e per quanto di conoscenza di **ESSEGI SYSTEM SERVICE SRL**, la nostra società in qualità di impresa che assembla schede elettroniche e/o parti di apparecchiature elettroniche non è ricompresa all'interno della lista dei soggetti obbligati alle prescrizioni REACH riferite ai produttori di componenti elettronici.

LUOGO	**DATA**	**FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE *pro tempore***
Creazzo (VI)	10/11/2026	Sig. B. ALESSANDRO

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.
È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dall'autore